


**Le NORME RILEVANTI in materia di
relazioni finanziarie tra
società partecipata ed
ente proprietario**



Le norme sulle relazioni finanziarie afferenti il rapporto tra ente e società'



A) Art. 14 co.5 , dlgs 175/2016

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito**, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

B) Art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, integrato dal d.lgs. n. 126/2014

la relazione allegata al rendiconto illustra "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della **riconciliazione delle partite debitorie e creditorie**".

C) Art. 21 Dlgs 175/2016

Nel caso in cui **società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali** comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un **risultato di esercizio negativo**, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, **accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato** un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI,
IVI COMPRESI GLI EFFETTI CHE DERIVANO DALL'ANDAMENTO FINANZIARIO DEGLI
ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

art. 147-quinquies
TUEL

Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari).

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

**ART. 147-QUATER TUEL.
CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE**

- ◉ 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, *anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.*
- ◉ 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata

**ALTRE NORME RILEVANTI :ART. 194 TUEL
RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO**

a) sentenze esecutive;

b) copertura di **disavanzi** di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) **ricapitalizzazione**, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.



L'ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DALL'ENTE ALLA SOCIETA'



I flussi

dall'ente

alla societa'

Quali sono i flussi finanziari tra ente proprietario e società partecipata?

Lo si desume dalla
previsione dell'art.
14 comma 5 del
TUSP



- Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito**, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali

Tiziano Tessaro

Quali sono i flussi finanziari tra ente proprietario e società partecipata?

- Art 14 comma 5 TUSP
- Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2019 n. 196, **non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società di cui sono soci e degli istituti di credito.** Il presente articolo si applica, per le società di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2019 n. 196, per tre esercizi consecutivi a partire dal primo esercizio di esercizio successivo a quello di esercizio in cui sono state utilizzate riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Le previsioni dell'art. 14 comma 5 Tusp sono gli unici casi di flussi finanziari tra ente e società ?

Ricapitalizzazione ex artt. 2447 e 2482-ter del codice civile

Sottoscrizione di aumenti di capitale

Effettuazione di trasferimenti straordinari

aperture di credito

Rilascio di garanzie a favore delle società partecipate

Tiziano Tessaro

Quali sono i flussi finanziari tra ente locale e società partecipata?



Ricapitalizzazione ex artt. 2447 e 2482-ter del codice civile

Sottoscrizione di aumenti di capitale

Effettuazione di trasferimenti straordinari

aperture di credito

Rilascio di garanzie a favore delle società partecipate

Tiziano Tessaro

Quali sono i flussi finanziari tra ente locale e società partecipata?



Ricapitalizzazione ex artt. 2447 e 2482-ter del codice civile

Sottoscrizione di aumenti di capitale

Effettuazione di trasferimenti straordinari

aperture di credito

Rilascio di garanzie a favore delle società partecipate

clausola generale di divieto di “*soccorso finanziario*” (ex art. 14 comma 5 del TUSP)

tiziano tessaro

Il divieto di “soccorsio finanziario” per le Società partecipate in costante perdita

art. 14, comma 5, Dlgs. n. 175/16 (“Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica”, Tusp),

sancisce il principio generale del c.d. divieto di “soccorsio finanziario” da parte degli Enti pubblici partecipanti in favore dell’Organismo societario partecipato che abbia registrato per 3 esercizi consecutivi perdite di esercizio, ad eccezione comunque del caso di perdite che erodono il capitale legale minimo (art.2447 e art. 2482-ter, del Cc.). (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 296/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Marche, del. n. 123/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 47/2019):

Le implicazioni

generale divieto di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni finanziarie “a fondo perduto” in favore di società in grave situazione deficitaria, relegando l’ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con possibilità di risanamento aziendale e prospettive di continuità, nonché per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo (sez. Liguria, del. n. 24/2017).

non è ammesso per un ente pubblico effettuare trasferimenti straordinari o prestare garanzie a favore del soggetto controllato nel caso in cui lo stesso subisca perdite protratte o sia stato posto in liquidazione. Lazio, del. n. 66/ 2018 Piemonte, del. n. 63/2020

Ragioni di diritto interno di diritto privato

se chi si accolla un debito altrui è un soggetto di diritto pubblico, quest’ultimo ha il dovere di porre in evidenza la ragione economica-giuridica dell’operazione, altrimenti essa rappresenterebbe un iniquificato favor verso i creditori della società incapiente. Sez. contr. Lombardia, del. n. 98 del 2013.

Ragioni di diritto interno di diritto pubblico

costituisce l’espressione della volontà legislativa di abbandono della logica del salvataggio “a tutti i costi” degli Organismi a partecipazione pubblica in condizioni di precarietà economico-finanziaria di dissesto o perdita strutturale (Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 15/2014; Corte conti, Sezione controllo Piemonte, n. 61/2010/Par).

“deve ritenersi fortemente limitata per le Amministrazioni locali, considerato l’uso delle risorse della collettività, l’ammissibilità di interventi a sostegno di Organismi partecipati mediante erogazione o comunque dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari”. Corte dei conti Piemonte (Delibera n. 3/2018/Par)

Ragioni euromunitarie

i principi e le disposizioni dell’Unione europea che vietano la possibilità per i soggetti che operano nel mercato comune di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato (CdC LIGURIA Deliberazione n. 127 11/10/2018)

non è motivato solo in ragione di esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi, comunque di privilegi in grado di alterare le fisiologiche dinamiche concorrenziali del mercato (Corte dei conti – Sezione controllo Puglia, n. 29/2012/Par).

La ratio del “divieto di soccorso finanziario”

abbandono della logica del salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto



nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi



finalità, di evitare che attraverso ricapitalizzazioni e trasferimenti si erogino aiuti di Stato a società peraltro già collocate in posizione di privilegio sul mercato,

principio generale di trasparenza e razionalità economica nei rapporti fra socio pubblico e società partecipata:

Limitazione drastica della possibilità per l’ente pubblico di sostegno finanziario agli organismi partecipati, positivizzando pratiche economiche che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità dell’ente e costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi societari, stante l’uso di risorse della collettività (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 753/2010.

impone che i contratti di servizio siano equi onde evitare che i valori sottostimati che portano alla scarsa remunerazione dei servizi prestati debbano essere poi compensati da successivi interventi di ricapitalizzazione del socio pubblico.

La fondamentale distinzione

ricapitalizzazione societaria a causa di perdite (volta a ricostituire il capitale sociale, eroso per perdite)

- costituisce una **spesa corrente** per l'ente locale proprietario, soggetta ai limiti previsti dall'art. 42 d.lgs. n. 118/2011 per le regioni e dall'art. 187 d.lgs. n. 267/2000, in caso di utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- in ogni caso, da adottare con il meccanismo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, a norma dell'art. 73 d.lgs. n. 118/2011 per le regioni e dell'art. 194 d.lgs. n. 267/2000 per gli enti locali.



capitalizzazione

- Rappresenta un incremento del capitale sociale e sottende, quindi, ad un **investimento**.
- Solo in tale ultima ipotesi può correttamente farsi ricorso a **risorse di parte capitale (e, quindi, anche a mutuo e/o indebitamento)**.

La fondamentale distinzione

